



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 2663/FLP2008

Roma, 17 novembre 2008

NOTIZIARIO N°74

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Corresponsione dell'indennità di amministrazione per i periodi di convalescenza post ricovero

(Parere UPPA n°53 del 2008)

La **FLP** informa che, **con Parere n. 53 del 2008, il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che** il più favorevole regime retributivo previsto in caso di ricovero ospedaliero spetta anche per il periodo di convalescenza.

In proposito, secondo l'espressa previsione contenuta nel D.L. del 25 giugno 2008, n. 112 contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti **il Dipartimento ha chiarito che** il secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo «il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore». **Non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le «assenze per malattia dovute (...) a ricovero ospedaliero», con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero. Pertanto nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell'indennità di amministrazione, come previsto dal CCNL** (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001).

Per quanto riguarda le modalità di certificazione dell'assenza per ricovero in struttura privata, il dipartimento ritiene che **nel caso di assenze superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nel corso dell'anno solare l'assenza debba essere giustificata mediante certificazione di struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il SSN.**

In allegato, il Parere UPPA n. 53 del 2008 del Dip. Funz. pubblica.

L'UFFICIO STAMPA

Al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Direzione Generale per i servizi interni
Divisione IV – Settore V
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
ROMA

e p.c. Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni
ROMA

OGGETTO: trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero - applicazione dell'art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Si fa riferimento alla lettera del 7 ottobre 2008, con la quale si è posto un quesito circa il trattamento economico spettante nei giorni di assenza dovuti a convalescenza post ricovero. Nella nota, in primo luogo, si chiede di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti, sia ancora applicabile la disciplina di cui all'art. 21 comma 7 lettera a) del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001.

In proposito, secondo l'espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo *“il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore”*.

Ad avviso dello scrivente, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le *“assenze per malattia dovute (...) a ricovero ospedaliero”*, con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell'indennità di amministrazione, come previsto dal CCNL (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001).

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alle modalità di certificazione dell'assenza per ricovero in struttura privata, in linea con quanto enunciato nella circolare n. 7 del 2008, si ritiene che nel caso di assenze superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nel corso dell'anno solare l'assenza debba essere giustificata mediante certificazione di struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il SSN.

Considerato il carattere economico della questione, al Ministero dell'economia e delle finanze in indirizzo è chiesto di far conoscere entro breve termine il proprio eventuale diverso avviso rispetto a quanto rappresentato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo